



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

1. Con il presente regolamento l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, di seguito “Autorità”, si dota, in ossequio ai principi generali del controllo interno di cui all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 286/99, degli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione, disciplinando le modalità di funzionamento dei controlli interni da svolgere in maniera sistematica e continuativa.
2. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni e, a tal fine, definisce, l’organizzazione, le metodologie e gli strumenti di controllo finalizzati a:
 - garantire, attraverso il **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 - verificare, attraverso il **controllo di gestione**, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, con gli strumenti di ritiro degli atti in autotutela, sussistendone le condizioni di legge, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - valutare, attraverso il **controllo strategico**, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo strategico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, mediante metodologie che utilizzano anche le risultanze del controllo di gestione;
 - garantire il costante **controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa e a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente anche in relazione all’andamento economico finanziario di organismi esterni quali ad esempio Enti finanziatori e/o altre istituzioni la cui attività è correlata a quella dell’Ente.

il Segretario Generale sovrintende e coordina agli adempimenti necessari, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, mediate l’opera del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito “RPCT”, i Dirigenti, i responsabili dei procedimenti ex legge 241/90, o responsabile unico del procedimento se riferito al codice dei contratti pubblici e l’Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito “OIV”.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:



2. Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato secondo principi soggettivi di autonomia, indipendenza, imparzialità, trasparenza, semplificazione e flessibilità.

Art.3

Il controllo preventivo di Regolarità Tecnico-Amministrativa

1. Il controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa è esercitato, così come stabilito nel Decreto Presidenziale n. 11/22 del 15.04.2022, nella fase preventiva di formazione degli atti, dai Dirigenti e dai Responsabili del procedimento, sulla base delle rispettive competenze in ordine alla materia oggetto dell'atto da adottare, mediante la sottoscrizione dell'atto stesso. Il controllo preventivo è riferito:
 - alla conformità alle norme comunitarie, legislative e regolamentari applicabili alla materia, anche con riferimento al procedimento seguito;
 - alla correttezza e completezza dell'istruttoria condotta, nonché al rispetto dei tempi;
 - all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Autorità, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi dell'Autorità.

Art.4

Il Controllo preventivo di Regolarità Contabile

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato, secondo il vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità, nella fase preventiva di formazione degli atti comportanti oneri a carico del bilancio dell'Autorità. Quest'ultimo deve essere compiuto dal Dirigente/Responsabile (se individuato) dell'Area Amministrativo Contabile, Economato previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione.
2. Il Dirigente/Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, Economato è tenuto a verificare la regolarità contabile dell'azione amministrativa posta in essere, attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e parimenti con il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Il controllo di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile del vigente Regolamento Amministrazione e Contabilità.
4. Ove l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere di regolarità contabile deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione con conseguente informativa all'Organo di Controllo.
5. Per le determinazioni che comportano impegni di spesa, il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario, o dal suo sostituto, ed è esercitato attraverso il rilascio di un visto che attesta la copertura finanziaria.



Art. 6

Il controllo di gestione - Organizzazione e metodologie

1. Il controllo di gestione è svolto dall'Area Amministrativo Contabile, Economato e per quanto di competenza dall'Area Trasparenza, ed anticorruzione.
2. La finalità del controllo di gestione è diretta a verificare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e efficacia dei servizi.
3. L'attività del controllo di gestione si avvale dei seguenti strumenti:
 - la contabilità economica, che permette di rilevare informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, utili per valutare l'efficienza, per quanto riguarda l'impiego dei fattori produttivi e l'economicità per quanto riguarda il rapporto costi/risultati;
 - la contabilità analitica, che permette di rilevare costi e ricavi riferiti a centri di costo opportunamente individuati in base alle esigenze informative, al fine di valutare il consumo delle risorse, il contributo apportato dai vari centri di costo e di esprimere giudizi sulle prestazioni erogate, rilevando il costo dei servizi ed il grado di copertura delle tariffe;
 - il sistema degli indicatori:
 - a. indicatori di efficacia: parametri quantitativi monetari, parametri fisico-tecnici, parametri qualitativi che misurano la capacità di raggiungimento dei risultati;
 - b. indicatori di efficienza:
 - c. gli indicatori di costo unitario e gli indicatori di produttività che misurano le risorse utilizzate rispetto al risultato raggiunto;
 - d. indicatori di economicità:
 - e. gli indicatori che derivano dall'elaborazione dei dati sui costi, provenienti dalla contabilità analitica e dalla contabilità economica, e che permettono di comparare i costi e i rendimenti, per valutare la corretta gestione delle risorse.
4. Il controllo di gestione verifica altresì l'efficienza, l'efficacia ed economicità, con particolare riguardo all'analisi dei costi/benefici dell'azione amministrativa e dei servizi erogati ed è effettuato anche con riferimento a particolari esigenze emerse in relazione a specifici interventi, progetti, servizi e attività, ovvero in seguito a richiesta del Presidente o del Segretario Generale.
5. I dirigenti, al fine della verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità, dovranno trasmettere, i dati e ogni altra documentazione e informazione richiesta ai soggetti interessati dalla missione.

Art. 7

Risultati del controllo di gestione e sistema di rendicontazione

1. I rapporti del controllo di gestione contengono i risultati delle verifiche e le eventuali



7. In caso di riscontrate irregolarità amministrative, il Segretario Generale informa tempestivamente il dirigente cui si riferisce il controllo, nonché il RPCT per le verifiche di competenza, fermo restando quanto previsto dal regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari.

Art. 9

Controllo successivo di regolarità amministrativa – Report del controllo

1. L'Area Amministrativo Contabile, Economato e l'Area Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione effettuano il controllo con l'ausilio di un apposito report/checklist.
2. Concluse le attività di controllo tutti i report vengono inviati al Segretario Generale il quale potrà inviarli ai Dirigenti/Responsabile del procedimento e/o redigere delle linee guida da inviare a tutto il personale volte a promuovere e migliorare la qualità degli atti amministrativi.

Art. 10

Controllo successivo del RPCT - Organizzazione, oggetto e finalità

1. Il controllo successivo, finalizzato a monitorare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione definite nella Sottosezione di Programmazione – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del PIAO, è esercitato dal RPCT, avvalendosi dei dipendenti dell'Ufficio Anticorruzione.
2. Il controllo successivo è “a campione” mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.
3. Il Sottosezione di Programmazione – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del PIAO definisce le quantità e le tipologie di atti e procedimenti da sottoporre a campionamento e la tempistica delle attività di controllo, nonché gli adempimenti previsti in caso di riscontrate irregolarità.
4. I dipendenti dovranno trasmettere al RPCT, su richiesta dello stesso, ogni ulteriore documentazione richiesta inerente all'atto o procedimento oggetto del controllo.
5. Resta ferma l'autonomia di controllo in capo al RPCT prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 11

Controllo successivo del RPCT – Report del controllo

1. Il RPCT, al termine del controllo “a campione” di ciascun atto e/o procedimento, redige un rapporto, con l'indicazione dell'esito del controllo, sulla base delle misure di prevenzione e delle disposizioni contenute nel Sottosezione di Programmazione –



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Art. 14
Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il Dirigente/Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, Economato dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Il Dirigente/Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, Economato con il supporto del personale di Area, nella fase di predisposizione del bilancio, coordina la definizione dell'analisi preventiva del flusso di cassa (cash flow) del futuro esercizio con la definizione dei futuri flussi monetari (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) sia della parte corrente sia della parte investimento.
3. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Augusta 30.12.2022



Il Presidente
Francesco Di Sarcina

